REGOLAMENTO (CE) N. 2631/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2508/97 per quanto riguarda le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dall'accordo europeo tra la Comunità e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/1999 [3], stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Lituania. In seguito alla conclusione del protocollo di adeguamento di cui alla decisione 98/677/CE, che sostituisce il codice della nomenclatura combinata applicabile ai formaggi provenienti dalla Lituania, occorre adattare l'allegato di detto regolamento con effetto a decorrere dal prossimo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte I (Lituania), del regolamento (CE) n. 2508/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.
[2] GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.
[3] GU L 195 del 28.7.1999, pag. 5.

ALLEGATO

«I. **Prodotti originari della Lituania**

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci (1)	Aliquota di dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annuali (in t)			
				dall'1.7.1997 al 30.6.1998	dall'1.7.1998 al 30.6.1999	dall'1.7.1999 al 30.6.2000	a partire dall'1.7.2000
09.4554	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	3 850	4 025	4 200	4 375
09.4567	0402 99 11	Latte e crema di latte, concentrati addizionati di zucchero	20	240	260	280	300
09.4556	0405 10 11 0405 10 19	Burro	20	1 320	1 380	1 440	1 500
09.4557	0406 90	Formaggi	20	1 540	1 610	1 680	1 750»